

CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI- 29 LUGLIO 2020 ORE 06:00

Nuovo accordo Italia-Cina per la competitività delle imprese italiane

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Fornire agli operatori economici italiani presenti in Cina uno strumento che li ponga in condizione di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi. È uno degli obiettivi del nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni e per prevenire evasioni ed elusioni fiscali. Il disegno di legge di ratifica ha ricevuto il via libera del Senato. L'accordo contiene disposizioni su residenza fiscale, doppia residenza e stabile organizzazione. Sulle modalità di tassazione dei redditi immobiliari e degli utili delle imprese, il nuovo accordo ricalca sostanzialmente quanto già previsto dal precedente Accordo ratificato con legge n. 376/1989. Peculiare è invece la disciplina dei redditi di capitale.

Nel corso della seduta dell'8 luglio 2020, il Senato ha approvato il Ddl n. 1385 recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della **Repubblica popolare cinese** per eliminare le **doppie imposizioni** in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019". Il disegno di legge passa ora all'esame della Camera ([AC 2580](#)).

Obiettivo perseguito dagli Stati è quello di:

- adeguare il quadro normativo ai recenti standard internazionali, derivanti dalle raccomandazioni OCSE;
- fornire, agli operatori economici italiani presenti in Cina, uno strumento che li ponga in condizione di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi.

In relazione a quanto disposto dall'art. 29 dell'**Accordo Italia-Cina**, lo stesso entrerà in vigore entro 30 giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica da parte di entrambi gli Stati.

I punti salienti dell'accordo Italia-Cina

L'Accordo recepisce alcune novità introdotte dal Modello OCSE del 2017 e anticipa talune modifiche che la futura ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione Multilaterale (cd. MLI) porterà al network delle Convenzioni stipulate con altri Stati.

L'Accordo, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, si applica alle **persone (fisiche e giuridiche)** residenti di uno o entrambi gli Stati Contraenti. In linea con quanto disposto dal Modello OCSE 2017, il co. 2 estende l'applicazione dell'Accordo anche alle entità considerate fiscalmente trasparenti.

Conformemente a quanto previsto dal Modello di Convenzione OCSE, l'art. 4 dell'Accordo individua i criteri necessari per la risoluzione dei casi di **doppia residenza** ("tie-breaker rules").

Tra le maggiori novità di tale Accordo si rinviene il superamento del meccanismo, volto all'individuazione della **residenza** dei soggetti diversi dalle persone fisiche, basato sulla sede di direzione effettiva. La Convenzione, infatti, delinea i criteri cui gli Stati devono fare riferimento durante la procedura amichevole al fine di stabilire la residenza. Non è previsto alcun obbligo di risultato per gli Stati contraenti ed in assenza di accordo non verrà riconosciuto al soggetto nessun beneficio o esenzione di imposta.

Stabile organizzazione

Anche con riferimento alla **stabile organizzazione**, l'art. 5 dell'Accordo si pone in linea con gli standard dell'OCSE. Particolarmente rilevante è il par. 3 che considera stabile organizzazione:

- un **cantiere**, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegati, qualora degli stessi si protragano per oltre 12 mesi;
- la prestazione di servizi, compresi i servizi di **consulenza**, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale, solo qualora le attività in questione si protragano nello Stato contraente per uno o più periodi, che, sommati tra loro, siano pari o superiori a 183 giorni in un qualsiasi periodo di 12 mesi.

Redditi di capitale

Mentre gli articoli 6 e 7 (riguardanti le modalità di tassazione dei redditi immobiliari e degli utili delle imprese) ricalcano sostanzialmente il precedente Accordo (ratificato con la legge 31 ottobre 1989, n. 376) peculiare è la disciplina riguardante i redditi di capitale.

Con riferimento ai **dividendi**, a differenza di quanto disposto nell'Accordo ratificato con legge n. 376/1989, la disciplina di cui all'art. 10 contiene una **riduzione dell'aliquota convenzionale** di prelievo alla fonte pari al 5% (non più 10%) nei casi in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 25% della capitale della società distributrice di dividendi, per un periodo di 365 giorni. In tutti gli altri casi, l'aliquota è pari al 10% dell'ammontare lordo.

Piuttosto articolata è la disciplina riguardante la tassazione degli **interessi** (*ex art. 11*). In linea generale, la potestà impositiva può essere esercitata dallo Stato di residenza del percettore degli interessi. Con riferimento alla ritenuta applicabile nello Stato della fonte, l'Accordo prevede un'**aliquota d'imposta massima** pari:

- all'**8%** dell'ammontare lordo degli interessi, qualora gli stessi siano pagati ad istituti finanziari in relazione a contratti di mutuo, aventi una durata minima di 3 anni e concessi per il finanziamento di progetti di investimento;
- al **10%** dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

È prevista un'**esenzione** da ritenuta sui **pagamenti in uscita** qualora:

- il soggetto preposto al pagamento degli interessi sia il Governo o un ente locale di uno Stato Contraente;
- gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale dell'altro Stato contraente, alla Banca Centrale dell'altro Stato, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo.

È, altresì, prevista un'**esenzione** con riferimento agli **interessi provenienti dall'Italia**, in favore di soggetti beneficiari residenti in Cina, da parte di Banca d'Italia, Cassa depositi e Prestiti, SACE e SIMEST.

Con riferimento alle **royalties**, l'art. 12 prevede un criterio di imposizione concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte. In tale ultimo caso sono state individuate:

- un'aliquota generale pari al 10% dell'ammontare lordo dei canoni corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
- un'aliquota ridotta pari al 10% dell'ammontare rettificato dei canoni (che si traduce in un'aliquota effettiva del 5%) dovuti in relazione all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

In merito alla **tassazione dei capital gains**, l'art. 13 dell'Accordo riconosce la potestà impositiva anche allo Stato in cui sono situati i beni immobili per le plusvalenze derivanti

dall'alienazione di azioni o partecipazioni, qualora più del 50% del valore di tali diritti sia derivato, direttamente o indirettamente, da quei beni immobili.

Con riferimento alle **plusvalenze** derivanti dall'alienazione di partecipazioni di una società residente in uno Stato contraente, da soggetti residenti nell'altro Stato contraente, sono imponibili nel primo Stato qualora il soggetto che abbia alienato tali azioni abbia detenuto, in qualsiasi momento dei 12 mesi precedenti, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale della società.